

REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/79 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1979****che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente solamente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2749/78, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di detto articolo sono, su riserva delle disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi

per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1480/79⁽⁷⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1294/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento di base dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1979/1980⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 180 del 17. 7. 1979, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 13.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, conduce a fissare le restituzioni all'importo riportato in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate all'importo di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1979 che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

(ECU / 100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone, esclusi quelli destinati alla semina	16,00
ex 12.01	Semi di girasole, esclusi quelli destinati alla semina	—